



# Ministero della Transizione Ecologica

Direzione Generale Valutazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto/Piano/Programma</i>	<b>[ID_VIP: 3860] “Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12”) e opere connesse”.</b>
<i>Procedimento</i>	<b>Verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 3 e 6 contenute nel Parere CTVA n. 2778 del 6 luglio 2018, allegato al decreto VIA n. 278 del 26 settembre 2019.</b>
<i>ID Fascicolo</i>	<b>5777</b>
<i>Proponente</i>	<b>Snam Rete Gas S.p.A.</b>
<i>Elenco allegati</i>	<b>Parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA n. 406 del 14 gennaio 2022, acquisito al prot. 8773/MITE del 26 gennaio 2022.</b>

✓ Resp.Set: Bilanzone C.  
Ufficio: CreSS\_05-Set\_03  
Data: 14/03/2022

✓ Resp. Div.: Meschini G.  
Ufficio: CreSS\_05  
Data: 16/03/2022

**VISTO** l'articolo 1 della Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 51 del 1 marzo 2021 che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

**CONSIDERATO** che a seguito della modifica di cui al punto precedente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 29 luglio 2021, n. 128, recante regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione ecologica;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2019, registrato alla Corte dei Conti in data 26 gennaio 2022, con il quale è stato conferito all' Arch. Gianluigi Nocco l'incarico dirigenziale di livello generale di Direttore Generale per le Valutazioni Ambientali;

**VISTO** il Decreto Direttoriale n. 111/CRESS del 25 maggio 2020, registrato dalla Corte dei Conti al numero 2900 del 16 giugno 2020 con il quale al Dott. Giacomo Meschini è stato conferito l'incarico dirigenziale di II fascia di Direttore della ex Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare gli articoli 16 e 17;

**VISTO** l'articolo 6 comma 1 lettera e) della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

**VISTO** il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni;

**VISTO** in particolare l'art. 28 del citato Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 342 del 13 dicembre 2017 recante l'articolazione, l'organizzazione, le modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, n. 241 del 20 agosto 2019, con cui è stata definita la composizione della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS;

**VISTO** il D.M. n. 278 del 26 settembre 2019 relativo al progetto denominato "Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12") e opere connesse", proposto da Snam Rete Gas S.p.A.;

**PRESO ATTO** che con il decreto sopra citato è stato espresso giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto di “Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300 (12”) e opere connesse”, subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, tra le altre, delle prescrizioni n. 3, 6 e 8, contenute nel parere CTVA n. 2778 del 6 luglio 2018 allegato al decreto VIA n. 278 del 26 settembre 2019; la verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 3 e 6 è posta in capo al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi, Ministero della Transizione Ecologica), nonché all'ARPA Veneto in qualità di Ente coinvolto, mentre quella indicata con il n. 8 è posta in capo alla Regione Veneto;

**CONSIDERATO** che la sopra citata prescrizione n.3 prevede quanto segue:

Prescrizione n. 3

*“Prima dell’inizio dei lavori dovrà essere redatto apposito progetto esecutivo, ai sensi del comma 4, art. 24 del DPR 120/2017, per la gestione delle terre e rocce da scavo escluse dal regime dei rifiuti, completo dei risultati della campagna di campionamento su tutte le aree interessate dagli interventi di realizzazione e dismissione dei sostegni.*

*Il piano d’indagine (parametri e modalità di campionamento) dovrà essere preventivamente approvato dall’ARPA Regionale.*

*Qualora si verificassero superamenti dei valori delle CSC (ex colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. 152 e ss.mm.ii.) dovranno essere eseguiti approfondimenti d’indagine in contraddittorio con ARPA.*

*Nel progetto dovranno, inoltre, essere specificati i percorsi e le modalità previste per l’eventuale trasporto del materiale da scavo tra le diverse aree impiegate nel processo di gestione del materiale. Dovrà essere presentato l’elenco dei siti di smaltimento/recupero a cui saranno indirizzati i volumi in esubero specificando, altresì, il numero e i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto di detto materiale”;*

**CONSIDERATO** che la sopra citata prescrizione n.6 prevede quanto segue:

Prescrizione n. 6

*“Progetto di Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere soggette a procedure di VIA (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), predisposte dal MATTM con la collaborazione dell’ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. Il PMA dovrà riferirsi sia alla realizzazione che alla dismissione delle tratte. Il PMA dovrà essere approvato preventivamente dall’ARPA competente, con la quale si concorderanno le modalità e la frequenza di restituzione dei dati, in modo da consentire alla medesima, qualora necessario, di indicare, in tempo utile, ulteriori misure di mitigazione da adottare. Nel PMA dovranno essere definite anche le modalità di pubblicazione dei dati. Il Proponente dovrà trasmettere al MATTM il PMA approvato dalle ARPA competenti”;*

**VISTA** l’istanza presentata dalla Snam Rete Gas S.p.A., INGCOS/NOR/ARI/2377 del 20 novembre 2020, acquisita al prot. 97169/MATTM del 24 novembre 2020, ai fini dell’avvio della procedura di verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 3 e n. 6, nonché della prescrizione n. 8 (II parte);

**CONSIDERATO** che con nota prot. 10684/MATTM del 3 febbraio 2021 la ex Divisione V – Sistemi di valutazione ambientale della ex Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo ha disposto l’avvio del procedimento e dell’istruttoria tecnica presso la Commissione

tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni n. 3 e 6 ed ha contestualmente richiesto alla all'ARPA Veneto di esprimere le proprie valutazioni relativamente alle prescrizioni n. 3 e 6; con la stessa nota è stato chiesto altresì alla Regione Veneto di esprimere il proprio parere di competenza relativamente alla prescrizione n. 8;

**VISTA** la documentazione complessivamente pervenuta e di cui la Commissione Tecnica ha tenuto conto nel proprio parere n. 406 del 14 gennaio 2022;

**ACQUISITO** il parere n. 406 del 14 gennaio 2022 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA, assunto al prot. 8773/MITE del 26 gennaio 2022, costituito da n. 7 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** che con il sopracitato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA ha ritenuto ottemperata la prescrizione n. 3 ed che *“in mancanza del vincolante parere favorevole dell'ARPA Veneto, non può essere valutata l'avvenuta ottemperanza della Condizione Ambientale n. 6.”*

**PRESO ATTO** che con il sopracitato parere la Commissione Tecnica di verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS ha ritenuto pure di evidenziare che *“la verifica di ottemperanza della Condizione Ambientale n. 8 non è in capo alla Commissione”* ma alla sola Regione Veneto. L'esito della verifica di ottemperanza di detta prescrizione sarà oggetto di un diverso provvedimento a valle dell'acquisizione del parere della Regione Veneto;

**VISTA** la nota prot. int-22087/MITE del 22 febbraio 2022 con la quale il responsabile del procedimento amministrativo, nominato con ordine di servizio n. 3/2020 prot. 367 del 27 ottobre 2020, dott.ssa Carmela Bilanzone ha trasmesso, ai sensi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 1990 n. 241, e s.m.i., gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

**RITENUTO**, sulla base di quanto premesso e della proposta del Responsabile del procedimento amministrativo e del Dirigente della ex Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale dott. Giacomo Meschini, di dover provvedere ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, alla formulazione del provvedimento di verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui trattasi;

## **DETERMINA**

### **Art. 1 (Esito valutazione)**

1. Sulla base del parere n. 406 del 14 gennaio 2022 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS – Sottocommissione VIA e per le motivazioni riportate nel parere medesimo, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante, è verificata

- l'**ottemperanza** della prescrizione n. 3,

- la **non ottemperanza** della prescrizione n. 6, in ragione della mancanza del vincolante parere favorevole di ARPA Veneto.

2. Al fine della verifica di ottemperanza della prescrizione n. 6 la Snam Rete Gas S.p.A. dovrà quindi fornire all'ARPA Veneto la documentazione necessaria all'espressione del parere di competenza. L'ARPA avrà cura di comunicare tale parere a questa Direzione Generale Valutazioni Ambientali che provvederà ad esprimersi sulla base dello stesso.

**Art. 2**  
**(Disposizioni finali)**

1. Il presente provvedimento sarà comunicato alla Snam Rete Gas S.p.A. e all'ARPA Veneto e alla Regione Veneto, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate.
2. Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, mentre per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito web dell'Amministrazione, o Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica nei 120 giorni i cui termini andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

**Il Direttore Generale**  
Arch. Gianluigi Nocco  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)